



DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

VISTO l'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995;

VISTI i Decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 15 maggio 2012, del 22 giugno 2015, del 15 maggio 2018 e del 1° giugno 2020 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2013, dal 1° gennaio 2016, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2021, i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguentemente, di cui Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

VISTI il comma 15 della legge n. 247 del 2007 e il comma 16 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali hanno modificato l'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019;

VISTO l'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le età superiori a 65 anni;

VISTO l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla variazione della speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l'anno 2012 dal comma 4 dell'articolo 24 medesimo, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2021 con il quale sono stati adeguati,



DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

VISTO l'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT;

VISTI i dati relativi ai parametri economici e demografici forniti dall'Istituto nazionale di statistica con note n. 896373/22 del 14 aprile 2022, n. 1172214/22 del 16 giugno 2022 e n. 1530198/22 del 6 settembre 2022;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi Lavoro/Economia del 30 agosto 2022 e il verbale della Conferenza di servizi Lavoro/Economia del 30 novembre 2022, conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con l'approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti;

CONSIDERATO che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023;

DECRETA

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2023, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Angelo MARANO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Biagio MAZZOTTA



Firmato digitalmente da
MARANO ANGELO FABIO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Età	Divisori	Valori
57	23,419	4,270%
58	22,839	4,378%
59	22,256	4,493%
60	21,669	4,615%
61	21,079	4,744%
62	20,485	4,882%
63	19,888	5,028%
64	19,289	5,184%
65	18,686	5,352%
66	18,079	5,531%
67	17,472	5,723%
68	16,861	5,931%
69	16,251	6,154%
70	15,637	6,395%
71	15,025	6,655%

tasso di sconto = 1,5%

Conferenza di Servizi

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dell'Economia e delle finanze

REVISIONE BIENNALE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

(decorrenza 1° gennaio 2023)

Nota tecnica

L'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato e integrato dall'articolo 1, commi 14 e 15 della legge n. 247/2007 prevede che il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provveda alla rideterminazione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica che entreranno in vigore il 1° gennaio 2023, con l'emanazione di un decreto direttoriale (Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze). Inoltre, l'articolo 24, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ha stabilito:

- al comma 4 che la rideterminazione dei suddetti coefficienti, precedentemente prevista per la fascia di età 57-65, debba essere estesa fino a 70 anni;
- al comma 16 che ogni qualvolta, a seguito dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l'anno 2012 dal comma 4 dell'articolo 24 medesimo, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.

L'art. 1, comma 11 della L. 335/1995 prevede, peraltro, che la revisione dei suddetti coefficienti debba avvenire *“sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT”*.

Conseguentemente, è stata richiesta all'ISTAT la fornitura dei dati indicati dalla legge. In riferimento ai dati trasmessi dal predetto Istituto - con nota n. 896373/22 del 14 aprile 2022, n. 1172214/22 del 16 giugno 2022 e n. 1530198/22 del 6 settembre 2022 - si è, quindi, proceduto all'aggiornamento dei coefficienti per le età 57-71.

Ai fini della valutazione della congruità del “tasso di sconto”, determinato nella misura dell’1,5% (tabella A allegata alla legge n. 335/1995 e tabella A dell’Allegato 2 della legge n. 247/2007) “corrispondente al prevedibile tasso di crescita reale di lungo periodo del prodotto interno lordo”¹, l’ISTAT ha fornito i dati sul PIL in termini reali dal 1995 al 2021. Sulla base dei predetti dati, escludendo gli anni del periodo 2008-2014 fortemente condizionati dagli effetti della crisi economica² e il biennio 2020-2021, parimenti condizionato dalle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica³, si evidenzia, nel periodo 1995-2007, una variazione media annua dell’1,5%, la quale si colloca in prossimità di tale valore considerando anche il periodo 2015-2019 per un complessivo periodo di circa venti anni⁴, confermando sostanzialmente la misura del predetto “tasso di sconto”, pari all’1,5%. L’esclusione degli anni della crisi economica e del biennio caratterizzato dalle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica appare giustificata in relazione all’eccezionalità degli eventi, atteso che il tasso di sconto è da intendersi riferito alle dinamiche di crescita strutturale del PIL nel lungo periodo.

In riferimento ai nuovi parametri demografici forniti dall’ISTAT, i coefficienti sono stati aggiornati tenendo conto delle variazioni intervenute nelle probabilità di morte, nelle probabilità di eliminazione per morte o nuove nozze/nuova unione civile del coniuge/partner superstite (per le quali l’ISTAT ha fornito le probabilità prospettive), nel differenziale medio di età fra i coniugi/uniti civilmente al decesso del partner (per il quale l’ISTAT ha fornito un valore differenziato per età) nonché nelle probabilità di lasciare famiglia, desunte dalla distribuzione relativa di frequenza dei decessi per età in anni compiuti, sesso e stato civile⁵.

Infine, si fa presente che ogni altro parametro, incluso quello relativo alle modalità di erogazione della prestazione⁶, è rimasto invariato rispetto a quelli utilizzati per la rideterminazione dei coefficienti di trasformazione attualmente in vigore (decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2020⁷).

¹ Cfr. relazione illustrativa di accompagnamento alla legge n. 335 del 1995 (XII legislatura – A.C. 2549, pag. 4).

² In tale periodo, peraltro suddivisibile in due parti, si è registrata una variazione media annua del PIL in termini reali, prendendo a base il 2007, pari a -1,3%.

³ Nell’anno 2020 il tasso di variazione del PIL in termini reale è risultato pari a -9,0% con parziale recupero nel 2021.

⁴ La variazione media annua risulta leggermente superiore a 1,5% (1,511%) nel periodo 1995-2007 e di poco inferiore (1,4%) considerando il complessivo periodo 1995-2007 e 2015-2019 (e che rimane tale anche inglobando gli anni 2010-2011 ed escludendo, quindi, solo gli anni più acuti dei periodi di crisi economica (2008-2009 e 2012-2014)). Il periodo considerato ai fini del riscontro riguarda pertanto quasi i tre quarti dell’intero periodo 1995-2021.

⁵ Trattasi del dato trasmesso dall’Istat per la determinazione della percentuale dei coniugi aventi diritto a una pensione al superstite rispetto ai decessi dei soggetti titolari di pensione diretta.

⁶ In occasione della rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui alla legge n. 247/2007, il parametro in esame (k) fu rideterminato in misura pari a 0,4615 rispetto al precedente valore di 0,4231 in conseguenza delle modifiche intervenute, rispetto al 1995, nella periodicità dell’erogazione delle pensioni da parte dell’INPS (da rata bimestrale anticipata a rata mensile anticipata).

⁷ Con il quale sono stati rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i coefficienti di trasformazione in esame.

I coefficienti di trasformazione sono stati rideterminati applicando la formula utilizzata per il calcolo dei coefficienti indicati nella legge n. 335/1995 e nella legge n. 247/2007. Tale formula è illustrata nella relazione di accompagnamento alla predetta legge n. 335/1995 ed è stata pubblicata dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale⁸. Inoltre, è stata ufficializzata anche attraverso il formale invio da parte del Governo italiano ad organismi internazionali (Commissione europea, FMI, OCSE).

L'Allegato tecnico contiene:

- a) la formula utilizzata per il calcolo dei coefficienti (la stessa impiegata per i coefficienti della legge n. 335/1995 e quelli della legge n. 247/2007);
- b) le tavole riepilogative dei dati e dei parametri comunicati dall'ISTAT ed utilizzati per il calcolo dei coefficienti:
 - **Tab. A:** Probabilità di morte, probabilità di eliminazione del coniuge/partner superstite per morte o nuove nozze/nuova unione civile e probabilità di lasciare famiglia, per sesso e per età;
 - **Tab. B:** Differenziale medio d'età tra i coniugi/uniti civilmente al decesso del partner per sesso ed età del dante causa;
- c) **Tab. C:** Divisori e coefficienti di trasformazione come rideterminati dal decreto direttoriale 1 giugno 2020 e quelli aggiornati al 2023.
- d) **Tab. D:** Variazione percentuale tra i divisori e i coefficienti di trasformazione come rideterminati dal decreto direttoriale 1 giugno 2020 e quelli aggiornati al 2023.

Roma, 30.11.2022

⁸ Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, *Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio*, luglio 2002, pagine 101-107.

ALLEGATO TECNICO

Coefficienti di trasformazione: formula e parametri

1) La formula di calcolo

$$TC_x = \frac{1}{\Delta_x}$$

$$\Delta_x = \frac{\sum_{s=m,f} (a_{x,s}^{v(t)} + A_{x,s}^{v(t)})}{2} - k$$

Valore attuale medio della pensione diretta:

$$a_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} \left(\frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t}$$

Valore attuale medio della pensione al superstite:

$$A_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} q_{x+t,s} \left(\frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t} \theta_{x+t,s} \eta \delta_s \sum_{\tau=1}^{w-x-t+\varepsilon_{x,s}} \frac{l_{x+t+\tau-\varepsilon_{x,s},\bar{s}}^{ved}}{l_{x+t+1-\varepsilon_{x,s},\bar{s}}^{ved}} \left(\frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-\tau}$$

dove:

TC_x = coefficiente di trasformazione all'età x

Δ_x = divisore all'età x

s = sesso (m = maschi, f = femmine) \bar{s} = complementare di s

$\frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}}$ = probabilità di sopravvivenza fra l'età x e l'età $x+t$

x = età di pensionamento

w = età massima

$q_{x+t,s}$ = probabilità di morte fra l'età $x+t$ e l'età $x+t+1$

$\theta_{x+t,s}$ = probabilità di lasciare famiglia di un soggetto di età $x+t$

$\frac{l_{x+t,s}^{ved}}{l_{x,s}^{ved}}$ = probabilità del superstite di non essere eliminato per morte o nuove nozze/nuova unione civile

k = correzione per tener conto del numero di rate pagate anticipatamente in un anno⁹

$\varepsilon_{x,s}$ = differenza fra l'età del dante causa di età x e sesso s e quella del partner

η = aliquota di reversibilità

δ_s = percentuale di riduzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali

r = tasso di rendimento interno

σ = percentuale di indicizzazione

$\left(\frac{1+r}{1+\sigma} - 1\right)$ tasso di sconto

2) Le ipotesi sui parametri

$q_{x,s}$, $q_{x,s}^{ved}$, $\theta_{x,s}$, $\varepsilon_{x,s}$ esprimono, rispettivamente: le probabilità di morte¹⁰, le probabilità di eliminazione del coniuge/partner superstite per morte o nuove nozze/nuova unione civile, le probabilità di lasciare famiglia (queste ultime desunte dalla distribuzione relativa di frequenza dei decessi per età in anni compiuti e stato civile) e il differenziale medio di età fra coniugi/parti di unione civile al decesso del partner. Tali parametri sono stati elaborati e trasmessi dall'Istat su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della revisione dei coefficienti di trasformazione del 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della L. n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni. Le stime dei suddetti parametri sono relative ai dati più aggiornati disponibili per la misurazione dei medesimi (anno 2021 per la stima della probabilità di morte¹¹ e anno 2020 per i restanti parametri) e sono riportate nelle allegate tabelle A e B.

$x = 57 - 71$ anni

$\eta = 0,6$

$\delta_x = \begin{cases} 0,9 & \text{se } s = m \\ 0,7 & \text{se } s = f \end{cases}$

$\frac{1+r}{1+\sigma} = 1,015$

$k = 0,4615 \quad (n = 12)$

⁹ Nell'ipotesi di erogazione della tredicesima mensilità, $k = \frac{1}{2} - \frac{6}{13n}$ dove n è il numero di rate anticipate pagate in un anno.

¹⁰ I sopravviventanti sono ricavabili con la formula $l_{x+1} = l_x(1 - q_x)$.

¹¹ Al fine di cogliere nella maniera più tempestiva possibile la dinamica strutturale del fenomeno della mortalità nella popolazione per l'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione ed essendo disponibili le stime della probabilità di morte per l'anno 2021, per la misurazione di questi parametri sono stati considerati tali elementi più aggiornati.

Tab. A - Probabilità di morte (Anno 2021), probabilità di eliminazione del coniuge/partner superstite per morte o nuove nozze o nuove unioni civili e probabilità di lasciare famiglia, per sesso ed età (Anno 2020) - Italia

Età	Maschi			Femmine		
	$q_{x,m}$	$q^{ved}_{x,m}$	$\Theta_{x,m}$	$q_{x,f}$	$q^{ved}_{x,f}$	$\Theta_{x,f}$
50	0,0025724	0,0155985	0,4811784	0,0015173	0,0063745	0,6132076
51	0,0028734	0,0148080	0,5552239	0,0016928	0,0062242	0,6020540
52	0,0032148	0,0144500	0,5308385	0,0019000	0,0060659	0,6200000
53	0,0035175	0,0141003	0,5715160	0,0020697	0,0059415	0,6349362
54	0,0039022	0,0147157	0,5724325	0,0022476	0,0058396	0,6155234
55	0,0043179	0,0158928	0,5889661	0,0024288	0,0058661	0,6226416
56	0,0046738	0,0166003	0,6027150	0,0025930	0,0059413	0,6229635
57	0,0052035	0,0167784	0,6336898	0,0028697	0,0060415	0,6300752
58	0,0057317	0,0165389	0,6392203	0,0031824	0,0061175	0,6436699
59	0,0063414	0,0163302	0,6291714	0,0034967	0,0061818	0,6320053
60	0,0071099	0,0170065	0,6661051	0,0038610	0,0062880	0,6469880
61	0,0079254	0,0186413	0,6715258	0,0042584	0,0064280	0,6322101
62	0,0087428	0,0203139	0,6825543	0,0046745	0,0067709	0,6378936
63	0,0097442	0,0216437	0,6863188	0,0051323	0,0073104	0,6162674
64	0,0107437	0,0225106	0,7185793	0,0056174	0,0079338	0,6182554
65	0,0117418	0,0231323	0,7197453	0,0061588	0,0086349	0,6340483
66	0,0129446	0,0240911	0,7170374	0,0067690	0,0093071	0,6017663
67	0,0142860	0,0255025	0,7321613	0,0075424	0,0099176	0,6178030
68	0,0158320	0,0276671	0,7415775	0,0084285	0,0106467	0,6015625
69	0,0174377	0,0302730	0,7551515	0,0092042	0,0115415	0,5937789
70	0,0194029	0,0327405	0,7424981	0,0103007	0,0127495	0,5782801
71	0,0211476	0,0349940	0,7523088	0,0115183	0,0141789	0,5651572
72	0,0232996	0,0372185	0,7548095	0,0130231	0,0157854	0,5433020
73	0,0253697	0,0398766	0,7522094	0,0140555	0,0175307	0,5285121
74	0,0282164	0,0433848	0,7586248	0,0154184	0,0194473	0,5002858
75	0,0314953	0,0475505	0,7551810	0,0172942	0,0215904	0,4893069
76	0,0356616	0,0518995	0,7465051	0,0198958	0,0242012	0,4489762
77	0,0394267	0,0565090	0,7432851	0,0226087	0,0272114	0,4373906
78	0,0444381	0,0616727	0,7325447	0,0264802	0,0306846	0,3985756
79	0,0492604	0,0683118	0,7258892	0,0297552	0,0347356	0,3805583
80	0,0545822	0,0762235	0,7191431	0,0335773	0,0395631	0,3474032
81	0,0602825	0,0851697	0,7007524	0,0381930	0,0453085	0,3147702
82	0,0656763	0,0947600	0,6970803	0,0429084	0,0521968	0,2859968
83	0,0733817	0,1049078	0,6822664	0,0495905	0,0601653	0,2601094
84	0,0832772	0,1158258	0,6744488	0,0579525	0,0691795	0,2225847

(continua)

Tab. A (segue) - Probabilità di morte (Anno 2021), probabilità di eliminazione del coniuge/partner superstite per morte o nuove nozze o nuove unioni civili e probabilità di lasciare famiglia, per sesso ed età (Anno 2020) - Italia

Età	Maschi			Femmine		
	$q_{x,m}$	$q^{ved}_{x,m}$	$\Theta_{x,m}$	$q_{x,f}$	$q^{ved}_{x,f}$	$\Theta_{x,f}$
85	0,0960813	0,1286425	0,6610526	0,0675395	0,0794298	0,1969213
86	0,1092384	0,1426943	0,6332264	0,0784056	0,0908661	0,1715425
87	0,1237028	0,1585029	0,6151154	0,0897650	0,1038616	0,1414536
88	0,1395325	0,1763553	0,5947246	0,1038412	0,1187254	0,1218764
89	0,1566344	0,1956866	0,5667383	0,1186168	0,1353826	0,0975510
90	0,1733080	0,2160028	0,5460575	0,1329380	0,1537593	0,0800515
91	0,1921511	0,2371807	0,5054168	0,1503635	0,1736549	0,0672044
92	0,2101662	0,2578962	0,4798728	0,1675005	0,1942626	0,0529703
93	0,2294657	0,2788890	0,4562398	0,1871913	0,2157108	0,0432825
94	0,2507510	0,2983487	0,4146221	0,2084890	0,2378964	0,0345604
95	0,2748530	0,3167158	0,3671251	0,2300867	0,2603750	0,0268428
96	0,2944866	0,3353300	0,3331442	0,2488374	0,2830127	0,0229280
97	0,3152735	0,3602773	0,3040093	0,2707244	0,3110089	0,0164340
98	0,3365953	0,3808164	0,2880812	0,2947406	0,3339145	0,0173346
99	0,3598263	0,4073821	0,2387807	0,3218885	0,3639308	0,0128610
100	0,3903053	0,4407539	0,2215827	0,3522307	0,3973002	0,0066401
101	0,4275570	0,4787905	0,2222222	0,3856545	0,4340310	0,0120069
102	0,4608299	0,5134437	0,1807229	0,4172055	0,4671341	0,0080092
103	0,4946183	0,5483058	0,2021277	0,4494550	0,5006647	0,0118044
104	0,5286324	0,5830516	0,1645570	0,4821423	0,5343248	0,0043478
105	0,5625664	0,6173445	0,1578947	0,5149926	0,5678064	0,0030030
106	0,5961169	0,6508574	0,0370370	0,5477277	0,6008045	0,0055249
107	0,6289860	0,6832756	0,1000000	0,5800698	0,6330209	0,0000000
108	0,6608996	0,7143170	0,0000000	0,6117580	0,6641813	0,0000000
109	0,6916064	0,7437295	0,0000000	0,6425537	0,6940419	0,0000000
110	0,7208920	0,7713061	0,0000000	0,6722433	0,7223904	0,0000000
111	0,7485800	0,7968844	0,0000000	0,7006487	0,7490573	0,0000000
112	0,7745375	0,8203518	0,0000000	0,7276295	0,7739167	0,0000000
113	0,7986701	0,8416386	0,0000000	0,7530802	0,7968827	0,0000000
114	0,8209257	0,8607214	0,0000000	0,7769322	0,8179100	0,0000000
115	0,8412868	0,8776137	0,0000000	0,7991518	0,8369913	0,0000000
116	0,8597711	0,8923654	0,0000000	0,8197363	0,8541519	0,0000000
117	0,8764211	0,9050514	0,0000000	0,8387061	0,8694407	0,0000000
118	0,8913039	0,9157708	0,0000000	0,8561087	0,8829341	0,0000000
119	0,9045024	0,9246369	0,0000000	0,8720035	0,8947194	0,0000000

Fonte: ISTAT, elaborazioni trasmesse ai fini della revisione dei coefficienti di trasformazione del 2023, ai sensi dell'art. 1, c. 11 della legge 335/1995 e successive modifiche su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tab. B - Differenziale medio di età fra i coniugi/uniti civilmente al decesso del partner, per sesso ed età del dante causa - Anno 2020 - Italia

Età del dante causa	Donna superstite	Uomo superstite
50	0,93	4,49
51	1,11	4,50
52	1,28	4,50
53	1,45	4,50
54	1,62	4,49
55	1,78	4,48
56	1,93	4,46
57	2,08	4,44
58	2,23	4,41
59	2,38	4,37
60	2,52	4,33
61	2,66	4,28
62	2,79	4,23
63	2,92	4,18
64	3,04	4,11
65	3,16	4,04
66	3,28	3,97
67	3,40	3,89
68	3,50	3,81
69	3,61	3,72
70	3,71	3,62
71	3,81	3,52

Fonte: Istat, elaborazioni trasmesse ai fini della revisione dei coefficienti di trasformazione del 2023, ai sensi dell'art. 1, c. 11 della legge 335/1995 e successive modifiche su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tab. C - Divisori e coefficienti di trasformazione

Tab. C.1 - Coefficienti di trasformazione vigenti (decreto direttoriale 1° giugno 2020)													
Età al pensionamento	Divisore per componente - Maschi			Divisore per componente - Femmine			Divisore per componente - Totale			Divisore totale per sesso			Coefficienti di trasformazione
	Dante causa	Superstite	Totale	Dante causa	Superstite	Totale	Dante causa	Superstite	Totale	Maschi	Femmine	Totale	
57	21,167	2,572	23,740	23,598	0,446	24,044	22,383	1,509	23,892	23,740	24,044	23,892	4,186%
58	20,578	2,599	23,177	23,007	0,444	23,451	21,793	1,522	23,314	23,177	23,451	23,314	4,289%
59	19,989	2,626	22,614	22,414	0,440	22,854	21,201	1,533	22,734	22,614	22,854	22,734	4,399%
60	19,398	2,646	22,045	21,817	0,436	22,252	20,608	1,541	22,149	22,045	22,252	22,149	4,515%
61	18,807	2,665	21,472	21,215	0,430	21,645	20,011	1,548	21,558	21,472	21,645	21,558	4,639%
62	18,216	2,682	20,898	20,608	0,424	21,032	19,412	1,553	20,965	20,898	21,032	20,965	4,770%
63	17,625	2,694	20,319	19,996	0,418	20,414	18,811	1,556	20,366	20,319	20,414	20,366	4,910%
64	17,032	2,703	19,734	19,382	0,410	19,792	18,207	1,556	19,763	19,734	19,792	19,763	5,060%
65	16,439	2,710	19,149	18,765	0,401	19,166	17,602	1,556	19,157	19,149	19,166	19,157	5,220%
66	15,848	2,712	18,560	18,147	0,391	18,538	16,997	1,552	18,549	18,560	18,538	18,549	5,391%
67	15,259	2,711	17,970	17,524	0,381	17,905	16,392	1,546	17,938	17,970	17,905	17,938	5,575%
68	14,675	2,704	17,378	16,901	0,369	17,270	15,788	1,537	17,324	17,378	17,270	17,324	5,772%
69	14,092	2,693	16,785	16,272	0,358	16,630	15,182	1,526	16,707	16,785	16,630	16,707	5,985%
70	13,516	2,675	16,190	15,644	0,346	15,990	14,580	1,511	16,090	16,190	15,990	16,090	6,215%
71	12,933	2,654	15,586	15,010	0,333	15,344	13,972	1,493	15,465	15,586	15,344	15,465	6,466%

Tab. C.2 - Coefficienti di trasformazione aggiornati al 2023 ⁽¹⁾													
Età al pensionamento	Divisore per componente - Maschi			Divisore per componente - Femmine			Divisore per componente - Totale			Divisore totale per sesso			Coefficienti di trasformazione
	Dante causa	Superstite	Totale	Dante causa	Superstite	Totale	Dante causa	Superstite	Totale	Maschi	Femmine	Totale	
57	20,638	2,525	23,163	23,233	0,442	23,675	21,936	1,483	23,419	23,163	23,675	23,419	4,270%
58	20,046	2,554	22,600	22,640	0,439	23,079	21,343	1,496	22,839	22,600	23,079	22,839	4,378%
59	19,453	2,581	22,034	22,043	0,435	22,478	20,748	1,508	22,256	22,034	22,478	22,256	4,493%
60	18,859	2,606	21,466	21,443	0,430	21,873	20,151	1,518	21,669	21,466	21,873	21,669	4,615%
61	18,267	2,627	20,894	20,838	0,425	21,263	19,553	1,526	21,079	20,894	21,263	21,079	4,744%
62	17,677	2,643	20,320	20,231	0,419	20,650	18,954	1,531	20,485	20,320	20,650	20,485	4,882%
63	17,087	2,656	19,744	19,620	0,412	20,033	18,354	1,534	19,888	19,744	20,033	19,888	5,028%
64	16,501	2,665	19,166	19,006	0,406	19,412	17,754	1,535	19,289	19,166	19,412	19,289	5,184%
65	15,916	2,668	18,584	18,389	0,398	18,787	17,153	1,533	18,686	18,584	18,787	18,686	5,352%
66	15,332	2,668	18,001	17,769	0,389	18,158	16,551	1,529	18,079	18,001	18,158	18,079	5,531%
67	14,751	2,666	17,417	17,147	0,380	17,527	15,949	1,523	17,472	17,417	17,527	17,472	5,723%
68	14,174	2,655	16,829	16,524	0,369	16,894	15,349	1,512	16,861	16,829	16,894	16,861	5,931%
69	13,601	2,640	16,241	15,902	0,358	16,260	14,751	1,499	16,251	16,241	16,260	16,251	6,154%
70	13,032	2,618	15,650	15,277	0,346	15,623	14,155	1,482	15,637	15,650	15,623	15,637	6,395%
71	12,470	2,593	15,063	14,654	0,333	14,987	13,562	1,463	15,025	15,063	14,987	15,025	6,655%

⁽¹⁾ La revisione è stata effettuata sulla base dei nuovi parametri demografici forniti dall'Istat. In particolare, sono state aggiornate le probabilità di morte, le probabilità di morte o nuove nozze o nuove unioni civili del coniuge/partner superstite, il differenziale di età fra i coniugi/partner al decesso del partner (differenziato per età da 57 a 71 anni) e le probabilità di lasciare famiglia desunte dalla distribuzione relativa di frequenza dei decessi per età e per stato civile.

Tab. D - Variazione percentuale tra i divisori e i coefficienti di trasformazione vigenti (decreto direttoriale 1° giugno 2020) e quelli aggiornati al 2023

Età al pensionamento	Divisori	Coefficienti di trasformazione
57	-1,98%	2,01%
58	-2,04%	2,08%
59	-2,10%	2,14%
60	-2,17%	2,21%
61	-2,22%	2,26%
62	-2,29%	2,35%
63	-2,35%	2,40%
64	-2,40%	2,45%
65	-2,46%	2,53%
66	-2,53%	2,60%
67	-2,60%	2,65%
68	-2,67%	2,75%
69	-2,73%	2,82%
70	-2,82%	2,90%
71	-2,85%	2,92%